



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

---

N. R.G.N.R.  
N. R.G.G.I.P.

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321 C.P.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti

gli atti del procedimento penale contro:

A. L. nato a          il         

indagato

A) dei reati p. e p. dagli artt. 81,110 cp., 595, secondo e terzo comma c.p., perché, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione quali amministratori e/o partecipanti che hanno postato i messaggi, sia tramite profilo Facebook "Musulmani d'Italia-gruppo chiuso"- (ma con oltre 1541 membri) e "Musulmani d'Italia Comunità", a lui direttamente riconducibili, offendeva gravemente la reputazione della giornalista B. S. scrivendo, fra l'altro "..con un passato a luci rosse ..droga ed altre



performances indicibili nonchè islamofoba ". Con la recidiva. Con l'aggravante del fatto commesso con mezzo di pubblicità, nella specie profilo Facebook.

**B) del delitto p. e p. dagli art. 81, 110 c.p. 612, secondo comma c.p.** perchè, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione quali amministratori e/o partecipanti che hanno postato i messaggi, con le modalità sub A), tramite profilo Facebook "Musulmani d'Italia-comunità" minacciava gravemente la giornalista B. S. dicendo, fra l'altro, che gli atti di cui si sarebbe resa "colpevole" (un passato di luci rosse e droga...islamofoba) sono "per lo statuto giuridico islamico puniti severamente"

In Reggio Emilia, dal 25 febbraio 2016

**rilevato**

-che è stata sporta querela da S. B., giornalista del quotidiano "il Resto del Carlino" per i contenuti diffamatori e minatori degli scritti pubblicati sulla pagina Facebook "Musulmani d'Italia";

-che da tale querela risulta che l'A., a seguito dell'articolo pubblicato a firma della giornalista avente titolo "*Convertito all'Islam: non può uscire alla sera*", ha pubblicato sui gruppi Facebook "Musulmani d'Italia - comunità" e "Musulmani d'Italia-gruppo chiuso" frasi offensive della reputazione della S. (ovvero che quest'ultima abbia "un passato a luci rosse ..droga ed altre performances" e che la stessa sia islamofoba) accompagnate dalla sua fotografia, aggiungendo che gli atti di cui la S. si sarebbe resa "colpevole" (un passato di luci rosse e droga...islamofoba) sono "per lo statuto giuridico islamico puniti severamente";

-che l'A., successivamente alla querela, non ha rimosso tali frasi ma ha altresì pubblicato nuovamente frasi diffamatorie affermando "dopo aver denunciato pubblicamente ciò che una sedicente giornalista...la testata giornalistica presenta segni evidenti di islamofobia";

che le preliminari indagini effettuate hanno consentito di accertare che sulla pagina facebook, "Musulmani d'Italia - comunità" (ID 196062877402636), alle ore 7:10 del 25.2.2016 era stato postato il testuale commento: "B. S. di Reggio Emilia, giornalista presso il Resto del Carlino alle sue spalle una vita poco dignitosa, scarsi risultati nel suo ambito lavorativo. Voci indiscrete raccolte con molta facilità, possono rivelare un passato all'insegna delle luci rosse e droga ... islamofoba ovviamente non



poteva essere altrimenti ... considerato che per lo statuto giuridico islamico questi atti sono punibili severamente”, seguito da una fotografia che ritrae proprio la giornalista B. S., tratta con ogni probabilità dal proprio profilo Twitter; che la pagina del social network “Musulmani d’Italia – comunità” può essere visitata senza limiti da ogni utente che accede a quel profilo poiché “aperta”; attualmente piace ed è seguita da 567 persone ed alcune di queste hanno postato dei like “mi piace” a favore di A. L.; che gli amministratori del gruppo non sono pubblicamente visibili e solamente il gestore del social network è in grado di fornire i loro nomi;

-che approfondimenti investigativi hanno individuato un altro profilo Facebook “Musulmani d’Italia-gruppo chiuso” (id 1178712225472715) su cui alle ore 09:58 del 25.2.2016 era stato postato da A. L. un articolo, che recita: “As Salam alaicom rahmato-Allah barakatu... mentre questa giornalista islamofobica dal passato e presente al quanto discutibili (B. S., giornalista residente a Reggio nella foto in basso) si appresta in stravaganti allarmismi e notizie false sul conto del sottoscritto, laddove di pericolo non ve ne è alcuno... in Siria i nostri fratelli sorelle muoiono sotto i colpi del regime Assad-Putin... Tuttavia... questa giornalista preferisce concentrarsi sul mio conto... considerato il suo passato discutibile tra luci rosse, droga ed altre performance indicibili, per altro notizie facilmente reperibili... continua imperterrita a diffamare il sottoscritto trascurando però un piccolo dettaglio... io sono ancora libero. Forse su consiglio dei suoi commilitoni pederasta hanno deciso di svolgere la loro attenzione solo su di me... guardate e indignatevi...”, a cui ha fatto seguito la fotografia di B. S. uguale alla fotografia del precedente post, estrapolata da Twitter, l’articolo apparso sul Resto del Carlino relativo ad A. L. e la foto di scene di guerra con morti e distruzione; che gli amministratori della predetta pagina facebook, ovvero coloro che hanno potere gestionale della pagina, sono lo stesso A. L. ed altri allo stato non identificati; che attualmente il gruppo segna 1541 membri che potenzialmente possono visionare l’articolo e postare commenti; che infatti già dopo alcune ore dalla pubblicazione sono stati divulgati alcuni commenti in solidarietà ad A. tra cui quello di AHMED ANGELA AMMAR, che alle ore 14:12 del 25.2.2016 scrive: “STA TROIA!!!!!! Porta pazienza fratello rabi m3ak”, poi condiviso da A.;

**ritenuto**



-che sussiste il fumus per entrambi i reati provvisoriamente contestati come emerge dalla documentazione allegata alla comunicazione di notizia di reato poiché gli scritti offendono la reputazione della giornalista ed hanno un contenuto di minaccia implicita nel riferimento alla sanzione prevista per i comportamenti asseritamente posti in essere dalla giornalista secondo i dettami dell'Islam;

che quanto alla riconducibilità dei due gruppi all'A. (oltre che ad altri allo stato non identificati) si deve evidenziare come i due commenti risultino simili tra loro nei contenuti e nel linguaggio utilizzato; entrambi condividono la stessa foto ritraente la giornalista; le due pagine facebook sopra indicate, come anche il profilo facebook di L. A. condividono l'identica impaginazione con immagine di copertina raffigurante la "SHAHADA" su sfondo nero ovvero la "testimonianza" con cui il fedele musulmano dichiara di credere in un Dio uno e unico e nella missione profetica di Muhammad;

- che, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata, nel caso in questione, dal mantenimento delle affermazioni nel gruppo Facebook;

- che il permanere delle frasi diffamanti aggravi le conseguenze del reato commesso poiché protrae la lesione alla reputazione della S. in quanto altre persone possono essere ammesse a far parte al gruppo chiuso o comunque entrare in quello aperto;

-che nella sentenza n. 31022 del 17/7/2015, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il sequestro preventivo mediante oscuramento di una pagina web;

-che i gruppi di Facebook costituiscono pagine web e, nel caso in cui il contenuto di uno o più di essi sia offensivo, può essere disposta la rimozione mediante oscuramento, *"imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose*



*in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”;*

**rilevato**

- che dagli elementi acquisiti agli atti appaiono configurabili a carico di A. L. i reati di cui alla provvisoria imputazione;

- che la libera disponibilità dei gruppi Facebook anzidetti può aggravare o protrarre le conseguenze del reato;

**Visto l'articolo 321 cpp**

**dispone**

il sequestro preventivo dei gruppi Facebook "Musulmani d'Italia- comunità" e "Musulmani d'Italia-gruppo chiuso" mediante oscuramento

**manda**

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al PM che ne ha fatto richiesta, che ne curerà l'esecuzione.

**Reggio Emilia, 3.3.2016**

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**Angela Baraldi**